<u>Contratto</u>	
"Per l'affidamento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. L. n. 76/2020, per	
come convertito dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 – del servizio di	
pulizia e sanificazione di parte dei locali del Valmontone Hospital	
S.p.A. per la durata di 12 mesi"	
CIG: 84532545E0	

TRA	
Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito anche Valmontone Hospital),	
con sede in Via dei Lecci - 00038, Valmontone (RM), Cod. Fisc. e P.	
I.V.A. 08501151008, in persona del Direttore Generale, Dr. Gianfranco	
 Trionfera, autorizzato a trattare e stipulare, in nome e per conto della	
società, negozi ritenuti necessari o anche solamente opportuni per il	
 perseguimento dell'oggetto sociale, con qualsiasi persona fisica o	
giuridica, pubblica o privata, per importi che non superino i 100.000,00	
 euro, e domiciliato per la presente carica in Valmontone, presso la	
 sede del Valmontone Hospital S.p.A., in via dei Lecci s.n.c.;	
 е	
Alba Società Cooperativa, con sede legale in Velletri (RM), alla	
 Piazza Cairoli, 37, Cod. Fisc. e P. I.V.A. 14552061005, rappresentata	
ai fini della stipula del presente contratto dal proprio legale	
 rappresentante, Sig. ra Conti Aurelia, Cod. Fisc.	
 CNTRLA47E44H501H;	

Premesso	
- che il Valmontone Hospital S.p.A., ricorrendone i presupposti di	
legge, con Atto DG n. 5 del 29.09.2020 ha disposto l'affidamento alla	
Alba Società Cooperativa del servizio di pulizia e sanificazione di parte	
dei locali del Valmontone Hospital S.p.A. per la durata di 12 mesi,	
per un corrispettivo pari ad € 67.500,00	
(sessantasettemilacinquecento/00) oltre IVA nella misura di legge.	
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono e	
stipulano quanto segue	
Art. 1. Premesse	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente	
contratto.	
Art. 2. Norme regolatrici	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto	
disposto nel medesimo e nei suoi allegati:	
■ dalle norme applicabili ai contratti della pubblica	
amministrazione;	
 dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia 	
di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle	
disposizioni sopra richiamate;	
dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per	
come integrate dalla Legge n. 120/2020;	
 dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla Alba Società 	
Cooperativa, da intendersi anch'essa quale parte integrante e	
sostanziali del presente contratto.	

Art. 3. Oggetto del contratto	
Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia	
e sanificazione di parte dei locali del Valmontone Hospital S.p.A. per	
la durata di 12 mesi, per un corrispettivo pari ad € 67.500,00	
(sessantasettemilacinquecento/00) oltre IVA nella misura di legge,	
secondo le specifiche dettagliate all'interno dell'offerta tecnica ed	
economica dell'operatore economico ed all'interno dell'Atto DG n. 5	
del 29.09.2020.	
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,	
assoluta, inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti,	
dal presente contratto, dalla normativa vigente e dell'offerta presentata	
dall'aggiudicatario.	
Art. 4. Importo del contratto	
L'importo del presente contratto ammonta ad € 67.500,00	
(sessantasettemilacinquecento/00)oltre IVA nella misura di legge	
, , ,	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario.	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario.	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto	
(22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.	

dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle	
proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente	
da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di	
ogni relativo rischio e/o alea.	
L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
Art. 5. Condizioni e modalità di erogazione del servizio	
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere	
conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle	
specifiche indicate nell'offerta e nell'Atto DG n. 5 del 29.09.2020.	
In ogni caso, l'Esecutore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte	
le prescrizioni in vigore.	
Art. 6. Durata ed efficacia del contratto	
Il presente contratto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data	
di sottoscrizione del contratto e cesserà con il rilascio del certificato di	
buon esito del servizio da parte dell'ente committente.	
Art. 7. Fatturazione e pagamenti	
Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore	
dell'Esecutore, sulle base di canoni aventi cadenza bimestrale, entro	
e non oltre il 60° giorno dalla data di ricevimento della relativa fattura.	
L'importo della fattura è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della	
correttezza delle prestazioni riferite al periodo di fatturazione e della	
regolarità della fattura stessa, sul conto corrente dedicato ed intestato	
all'Esecutore.	
Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento	

del corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva	
(D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al	
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
dipendenti.	
L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende	
tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui	
sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono	
pubblicate nei modi di legge, la Società non può sollevare eccezioni in	
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
effettuati.	
Le fatture devono essere indirizzate al Valmontone Hospital S.p.A.	
tramite il sistema di fatturazione elettronica:	
Valmontone Hospital S.p.A Via dei Lecci, snc - 00038 Valmontone	
(RM) - Partita IVA: 08501151008 - Cod. Destinatario: W7YVJK9.	
Sulla fattura emessa dovrà essere tassativamente indicato il	
riferimento al CIG della gara e la tipologia di attività erogata.	
Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da	
quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di	
ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dal Committente.	
Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi	
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,	
l'Esecutore può recedere dal presente contratto o sospendere	
l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.	
Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari	

L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano	
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane	
S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge	
n. 136/2010 e s.m.i.	
Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza	
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei	
a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di	
diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della	
L.136/2010 e s.m.i.	
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le	
disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.	
Art. 9. Cessione del credito	
Art. 3. dessione del credito	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso.	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al	

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti	
pubblici (oggi, ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Esecutore, in caso	
di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario,	
eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga	
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.	
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché	
ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o	
postale sul conto corrente dedicato dell'Esecutore medesimo,	
riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
Art. 10. Trasparenza	
L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:	
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per	
la conclusione del contratto;	
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere	
ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le	
imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità	
a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare	
la conclusione del contratto stesso;	
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di	
danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno	
onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio	
rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque	
volte agli stessi fini.	
L'esecutore dichiara altresì che nella fattispecie non ricorre alcuna	
delle condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.	

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle	
dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore	
non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi	
e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa	
dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di	
tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
Art. 11. Penali	
Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero	
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per	
negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa	
contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, potrà	
diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa	
esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi,	
successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte.	
Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente	
non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali	
come di seguito riportato.	
Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna	
carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare	
le penali, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e	
risarcimento per eventuali danni:	
- per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione del	
servizio verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, a	
seconda della gravità del ritardo, rientrante nella forbice di cui all'art.	

113-bis, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.	
 La verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere	
attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il	
rappresentante dell'impresa aggiudicataria.	
L'amministrazione committente potrà applicare le penali nella misura	
massima del 10% del valore del contratto. Superata tale soglia si	
procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.	
Trovano altresì applicazione in relazione alla fase esecutiva del	
contratto, le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n.	
50/2016.	
L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione	
legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad	
arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o	
irregolarità.	
Art.12. Cauzione definitiva e altri adempimenti	
In considerazione dell'importo di gara, non è necessario richiedere	
 all'appaltatore la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.	
50/2016 per la corretta esecuzione del contratto.	
Art. 13. Riservatezza	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
 di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli	
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
necessari all'esecuzione del contratto.	
 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente	

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che	
l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero	
derivare.	
L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.	
n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di	
riservatezza.	
Art. 14. Clausola risolutiva	
Il Valmontone Hospital ha eseguito i controlli di legge in capo	
all'affidatario. Il Committente potrà risolvere il Contratto in caso di	
perdita dei requisiti previsti come necessari per contrarre con la	
pubblica amministrazione ed in tutti i casi previsti dagli artt. 1453 e	
seguenti del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi	
all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo pec.	
Art. 15. Norme anticorruzione	
La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa	
in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).	
Art. 16. Responsabile dell'Esecuzione	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale	
Responsabile dell'Esecuzione, il Dott. Gianfranco Trionfera,	
attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto	
e dalle disposizioni di legge.	
Art. 17. Perfezionamento del contratto e termine di consegna	
Il presente contratto si intenderà perfezionato tra le Parti alla data in	
cui la copia del presente contratto firmata dal legale rappresentante	
del Valmontone Hospital S.p.A., verrà ritrasmessa, a mezzo pec,	

munita della firma digitale dal legale rappresentante dell'appaltatore.	
Art. 18. Clausole di rimando	
Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento all'Atto	
DG n. 5 del 29.09.2020, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la	
Pubblica Amministrazione.	
Art. 19. Foro competente	
Le eventuali controversie contrattuali che non possano essere	
composte in via bonaria saranno demandate al Giudice competente,	
secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge	
prevede la composizione della controversia in via arbitrale.	
Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).	
Valmontone, 15 ottobre 2020	
Per il Valmontone Hospital S.p.A.	
Il Direttore Generale	
Dr. Gianfranco Trionfera	
Per Alba Società Cooperativa	
il Legale Rappresentante	
Sig. ra Aurelia Conti	